



Bruxelles, 27.6.2023
COM(2023) 351 final

2023/0203 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ovvero istituiti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di ciascun gruppo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), o istituiti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di ciascun gruppo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione getta le basi di ampie relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. L'accordo, che è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

2.2. I gruppi di lavoro

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce l'assetto istituzionale, che comprende, tra l'altro, un consiglio di partenariato (articolo 7), 19 comitati (articolo 8) e quattro gruppi di lavoro (articolo 9).

L'articolo 9, paragrafo 1, istituisce: il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.

In virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera h), il comitato commerciale di partenariato ha il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro ovvero di delegarne la supervisione a un comitato commerciale specializzato. L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), stabilisce a sua volta che i comitati specializzati hanno il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro¹.

In virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, i gruppi di lavoro assistono, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati. In virtù dell'articolo 9, paragrafo 3, i gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. L'articolo 9, paragrafo 4, prevede che i gruppi di lavoro stabiliscano il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

¹ Per un gruppo di lavoro pianificato, cfr. decisione (UE) 2021/2111 del Consiglio, del 25 novembre 2021, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l'adozione del suo regolamento interno (GU L 429 dell'1.1.2021, pag. 146).

2.3. La decisione prevista dei gruppi di lavoro

In virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno di comune accordo.

La finalità della decisione prevista per la quale dovrebbe essere stabilita la posizione dell'Unione è consentire a ciascun gruppo di lavoro di adottare il regolamento interno richiamandosi all'apposito modello riportato nell'allegato della decisione prevista.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il corretto funzionamento dei gruppi di lavoro richiede un regolamento interno che ordini in particolare la designazione dei copresidenti, la composizione del segretariato, lo scambio di informazioni sulla composizione delle delegazioni, il luogo in cui si svolge la riunione, il trattamento dei documenti e della corrispondenza, la stesura dell'ordine del giorno e del verbale, la riservatezza e la lingua di lavoro della riunione, e le spese a carico delle delegazioni.

In considerazione della finalità e della composizione dei gruppi di lavoro e del ruolo che svolgono nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il regolamento interno dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul regolamento interno riportato nell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che ordina i lavori del consiglio di partenariato e dei comitati istituiti in virtù degli articoli 7 e 8 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il regolamento tipo dovrebbe tenere conto delle finalità dei gruppi di lavoro, in particolare del fatto che preparano i lavori dei comitati sotto la cui supervisione operano e che non sono chiamati a adottare decisioni o raccomandazioni in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto puntare a che ciascun gruppo di lavoro adotti, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il regolamento interno che ne ordina i lavori sulla falsariga del regolamento interno riportato nell'allegato I della presente proposta.

Qualora uno dei gruppi di lavoro intenda adattare il regolamento interno allegato alla presente proposta, il Consiglio dovrebbe approvare le peculiarità che s'intendono inserire sulla scorta dei documenti di sintesi che gli saranno presentati dalla Commissione. L'allegato II della presente proposta illustra la procedura applicabile².

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

² Al riguardo cfr. allegato II della decisione (UE) 2021/2111 del Consiglio, del 25 novembre 2021, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l'adozione del suo regolamento interno (GUL 429 dell'1.1.2021, pag. 146).

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

I gruppi di lavoro sono organi istituiti da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ovvero organi istituiti successivamente dai comitati in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'articolo 9, paragrafo 4, prevede che i gruppi di lavoro stabiliscano il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I gruppi di lavoro non sono chiamati ad adottare atti o misure aventi effetti giuridici, ad eccezione dell'adozione del proprio regolamento interno.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto ha carattere organizzativo, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dovrebbe di regola essere la base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che ha istituito l'organo.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'articolo 9 del regolamento sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce quattro gruppi di lavoro. In virtù dell'articolo 8 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale di partenariato e i comitati specializzati possono istituire altri gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro assistono i comitati nell'assolvimento dei loro compiti e operano sotto la loro supervisione. L'adozione del regolamento interno dei diversi gruppi di lavoro istituiti in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è un provvedimento di carattere organizzativo. I comitati sono stati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso in base all'articolo 217 TFUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché ciascun gruppo di lavoro istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno richiamandosi al modello riportato nell'allegato della decisione prevista, è opportuno pubblicare ciascun regolamento interno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una volta che sarà stata adottata la decisione prevista.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di ciascun gruppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021⁴, l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁵ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce l'assetto istituzionale, che comprende, tra l'altro, un consiglio di partenariato, 19 comitati e quattro gruppi di lavoro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce: il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
- (4) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera h), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all'allegato 27, il comitato commerciale di partenariato ha il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro, ovvero di delegarne la supervisione a un comitato commerciale specializzato. L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), del medesimo accordo stabilisce a sua volta che, per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro.

⁴ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

⁵ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (5) In virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro assistono, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati.
- (6) In virtù dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito.
- (7) In virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno di comune accordo.
- (8) Il corretto funzionamento dei gruppi di lavoro richiede un regolamento interno che ne ordini il funzionamento e che si basi sul regolamento interno riportato nell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, adattato alla finalità e al funzionamento dei gruppi di lavoro.
- (9) Un gruppo di lavoro può adottare gli ulteriori adattamenti del regolamento interno, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce delle sue specifiche finalità e funzione.
- (10) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro.
- (11) Al fine di consentire ai gruppi di lavoro di adottare tempestivamente il regolamento interno, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro si basa sul regolamento interno riportato nell'allegato I della presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda, per un dato gruppo di lavoro, gli adattamenti del regolamento interno riportato nell'allegato I della presente decisione, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce della specifica finalità e dello specifico funzionamento del gruppo è stabilita in base all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente